

INQUINAMENTO ACUSTICO:
IN VIGORE DAL 14 GIUGNO 2006, IL D.LGS. N.195 DEL 10 APRILE 2006
SUL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2006, costituisce attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici e d'ora innanzi costituirà il nuovo Titolo V bis del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994. Nello specifico, il decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l'udito.

Sono definite alcune nozioni fondamentali in materia: il ppeak ossia il valore della pressione acustica istantanea ed i livelli di esposizione giornaliera e settimanale al rumore, stabilendo per ognuno di essi valori limite di esposizione e valori di azione.

E' fatto obbligo per il datore di lavoro valutare il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione: il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; i valori limite di esposizione e i valori di azione; tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; le informazione sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alla vigenti disposizioni in materia; le disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche d'attenuazione.

Le valutazioni e le misurazioni, ai fini del rispetto del decreto, devono essere eseguite, con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di protezione e prevenzione.

Il decreto impone l'obbligo per i datori di lavoro di garantire che i lavoratori esposti a valori uguali e superiori ai valori d'azione siano informati e formati ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Sono previste delle deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto dei valori limite di esposizione: il datore di lavoro può richiederle quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa e appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

Le deroghe sono concesse, previo parere della parti sociali, dall'organo di vigilanza che provvede a darne comunicazione circostanziata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La concessione della deroga è in ogni caso condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscono la riduzione al minimo del rischio.

Il decreto entra in vigore il 14 giugno 2006; viceversa per il settore della navigazione aerea e marittima e della musica e attività ricreativa, le disposizioni entreranno in vigore rispettivamente il 15 febbraio 2001 e il 15 febbraio 2008.

Gilda Zennaro

Publicato il 22 luglio 2006